

PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 177, CON IL QUALE SONO STABILITE LE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ASSICURA, CON I PROPRI MEZZI NAVALI, IL SUPPORTO ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE CON L'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI

PROTOCOLLO D'INTESA

IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

E

L'ARMA DEI CARABINIERI

(di seguito congiuntamente denominati Parti)

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
- VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1) e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTI gli articoli 2, comma 3, e 6 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
- VISTO l'articolo 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 388, avente ad oggetto «Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria»;

- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, con il quale sono stabilite le modalità di esercizio, in via preminente o esclusiva, da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dei compiti istituzionali nei rispettivi comparti di specialità definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, nonché delineate le misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio;
- VISTO il decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché della giustizia, con il quale sono individuati i mezzi navali da trasferire al Corpo della Guardia di finanza in seguito alla soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei carabinieri, sottoscritto in data 3 agosto 2017;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza»;
- VISTO il decreto direttoriale n. 9000/2006 del Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza, attuativo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2005, n. 292;
- VISTI gli articoli 159 e 161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
- VISTO l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato con la nota di protocollo n. 21595 del 7 novembre 2017;
- CONSIDERATO che le attività di supporto a mare di cui al presente protocollo saranno svolte avvalendosi delle risorse finanziarie assentite a legislazione vigente;
- RITENUTA la necessità di riesaminare ed aggiornare il presente protocollo per tener conto delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per la copertura degli oneri relativi ai servizi istituzionali di supporto a mare dell'Arma dei Carabinieri;
- RITENUTO di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale prevede che con appositi protocolli d'intesa sono stabilite le modalità con le quali il Corpo della Guardia di Finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto a mare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con all'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali.

CONVENGONO

Art. 1

1. La Guardia di Finanza, ferme restando le funzioni a essa attribuite dalla legislazione vigente, assicura all'Arma dei Carabinieri, secondo quanto previsto dal presente Protocollo, il supporto necessario all'esecuzione delle attività operative connesse con l'assolvimento dei compiti istituzionali da eseguire a mare, consistente nel mettere a disposizione i propri mezzi navali per il trasporto di personale e del materiale necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

2. La Guardia di Finanza s'impegna a fornire i propri mezzi navali attribuendo alle esigenze dei Comandi dell'Arma dei Carabinieri la priorità più elevata possibile e verificando, in concreto, la compatibilità con lo svolgimento dei propri servizi di carattere operativo, tenendo conto anche del supporto operativo da assicurare alle altre Forze di polizia.

3. Il supporto navale di cui al presente protocollo è fornito dal Corpo della Guardia di Finanza secondo le disposizioni amministrative ed operative emanate dal medesimo Corpo per l'impiego delle proprie unità navali.

Art. 2

1. Il presente protocollo non si applica ai casi in cui l'attività navale della Guardia di Finanza sia espressamente prevista quale attività delegata a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria del Corpo congiuntamente a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 3

1. La richiesta di mezzi navali per le esigenze dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri è inoltrata dall'Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma alla Centrale Operativa del Comando Generale della Guardia di Finanza.

2. Nella richiesta sono indicati gli elementi necessari alla predisposizione delle operazioni e, in particolare:

- a. data, orari di esecuzione e connesso grado di priorità;
- b. area di mare o zona geografica interessate;
- c. tipologia di attività di servizio;
- d. Comando che eseguirà l'attività, con l'indicazione del nome, della qualifica e dei recapiti telefonici del responsabile del servizio;
- e. nomi e qualifica del personale da imbarcare.

3. Previo accertamento della fattibilità tecnica della richiesta, la Centrale Operativa emana le disposizioni attuative ai Reparti del Corpo competenti, garantendo la massima riservatezza dei dati e delle informazioni trattati.

Art. 4

1. L'impiego dei mezzi navali della Guardia di Finanza è svolto sotto il controllo operativo del Reparto Operativo Aeronavale o del Comando Operativo Aeronavale di Pomezia (Pratica di Mare) dal quale dipendono i mezzi impiegati, fermi restando i poteri e le responsabilità del comandante della nave e la direzione operativa del servizio affidata al responsabile del servizio di cui all'articolo 3, comma 2, lett. d.

Art. 5

1. Nel corso dell'attività di servizio svolta con i mezzi navali della Guardia di Finanza a norma del presente protocollo d'intesa, ciascuna delle Parti è responsabile per i danni arrecati a terzi dal fatto illecito del personale rispettivamente dipendente, che si trova a bordo dei mezzi navali.

2. Qualora i danni arrecati a terzi di cui al comma 1, siano conseguenti all'espletamento di servizi di ordine pubblico o ad operazioni di polizia giudiziaria, si applicano le disposizioni sul procedimento amministrativo di risarcimento dei danni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 1994.

3. Resta ferma la responsabilità della Guardia di Finanza in qualità di vettore, per i danni arrecati al personale dell'Arma dei Carabinieri conseguenti al trasporto sui mezzi navali.

4. In favore del personale della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri si applicano le disposizioni assicurative previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6

1. Le comunicazioni a terzi di dati, informazioni o documenti concernenti le attività disciplinate dal presente Protocollo sono soggette al regime di tutela del segreto d'ufficio e del segreto sulle indagini, nonché di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art. 7

1. Il Corpo della Guardia di Finanza assicura il supporto navale all'Arma dei Carabinieri previsto dal presente protocollo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e con le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 4362/02 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 8

1. Il presente protocollo d'intesa è vincolante dalla data della sua sottoscrizione.
2. Le Parti si impegnano a riesaminare ed aggiornare il presente protocollo non appena sarà stata individuata la copertura finanziaria, per l'esercizio 2018, relativa ai servizi di supporto di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2016. Il riesame congiunto è finalizzato a valutare i livelli e l'entità dei predetti servizi istituzionali di supporto a mare da assicurare in favore dell'Arma dei Carabinieri, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno assentite, a decorrere dall'esercizio 2018, per le medesime finalità.

Roma, 30 NOV. 2017

IL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
(Gen. C.A. Giorgio Toschi)

(Firma apposta digitalmente)

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Tullio Del Sette)

(Firma apposta digitalmente)

TOSCHI GIORG
2017.11.30 13:11:42

CN-TOSCHI GIORGIO
C=IT
CN=NON PRESENTE
2.5.4.4-TOSCHI

RSA2048 bits

Digitally signed by
DEL SETTE
TULLIO
Date: 2017.11.23
19:00:23 CET